



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

4 GIUGNO 2026

LA SOSPENSIONE ILLEGITTIMA. CALCOLO E DANNO CONSEGUENTE.



In materia di sospensione, abbiamo già illustrato **le novità dell'art. 121 del Dlgs 36/2023** (Blog 7/3/2023).

Nel caso di sospensione **“illegittima”** (ovvero non motivata nei termini di legge), sono dovuti all'appaltatore i maggiori oneri conseguenti. Tuttavia, rileva anche **il comportamento** di quest'ultimo nella determinazione concreto **del ristoro da riconoscere** (Cass. Civ. Ord. 8716/2016; Ord. 8441/2026).



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

4 GIUGNO 2026

Le ragioni alla base della sospensione lavori



L'art. 121, comma 1, del D.Lgs 36/2023 precisa che le circostanze speciali alla base della sospensione disposta dal DL debbano avere quale parametro di riferimento ***“la prevedibilità al momento della stipulazione del contratto”***.

La norma di dettaglio (art. 8, comma 1, dell'Allegato II.14) dispone, altresì, che il **DL debba indicare nel verbale di sospensione le ragioni che hanno determinato l'interruzione**; deve dare atto, pertanto, se rispetto al momento della stipula del contratto siano mutate le condizioni e le circostanze ivi previste.

*

Il verbale di sospensione, ai sensi dell'art. 121 del DLgs 36/2023 e dell'art. 8, dell'Allegato II.14, deve:

- 1** - precisare **le ragioni** della sospensione;
- 2** - indicare a **chi/cosa è imputabile** la sospensione;
- 3** - fare espresso riferimento **alle condizioni iniziali contrattuali** evidenziando quali situazioni siano mutate rispetto a tale momento (si ritiene opportuno, comunque, che il verbale faccia riferimento anche **alle risultanze del verbale di consegna**, indicando con riferimento a tale momento quali siano le situazioni mutate);
- 4** - indicare **lo stato di avanzamento** dei lavori;
- 5** - precisare **le opere che rimangono interrotte** a seguito della sospensione;
- 6** - segnalare **le cautele da adottare** affinché alla ripresa dei lavori, le opere possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
- 7** - verificare **la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera** esistenti in cantiere al momento della sospensione;
- 8** - essere redatto **in contraddittorio con l'Appaltatore** e da questi sottoscritto (l'art. 8, comma 1, dell'Allegato II.14 prevede l'intervento di quest'ultimo “ove possibile”);
- 9** - essere **trasMESSO al RUP entro 5 giorni** dalla data di redazione.

*



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

4 GIUGNO 2026

L'art. 121, comma 3, primo periodo, del DLgs 36/2023, prevede un'espressa deroga normativa alla regola generale sul "ragionevole" periodo della sospensione per gravi ragioni di ordine tecnico, ovvero **"per il tempo strettamente necessario"**.

**Il danno da sospensione illegittima.
Il comportamento dell'appaltatore**



L'art. 121, comma 7, del DLgs 36/2023, riformula in modo più puntuale la precedente disposizione contenuta nel comma 5, dell'art. 10, del DM 49/2018 precisando che

- *Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori ... sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori;*
- *In caso di contestazione che riguardi la sola durata delle sospensioni inizialmente legittime, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori;*

In caso **di sospensione subito illegittima** → l'appaltatore **deve firmare con riserva** sia il verbale di sospensione sia quello di ripresa, provvedendo alla quantificazione.

In caso **di sospensione inizialmente legittima che diviene illegittima in itinere** per eccessiva durata o per il venire meno delle ragioni di sospensione → l'appaltatore **può sottoscrivere con riserva il solo verbale di ripresa**, previa diffida alla ripresa (Art. 8 allegato II.14).

L'art. 121, comma 10, del DLgs 36/2023 precisa che *"Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'Esecutore **può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14...**"*.



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

4 GIUGNO 2026

Al di fuori dei casi previsti per legge (ovvero la sospensione per circostanze speciali, causa di forza maggiore e per ragioni di pubblico interesse o necessità), le sospensioni sono da considerarsi **illegittime e determinano, quindi, nell'Appaltatore il diritto al risarcimento dei danni** ad esso derivanti per effetto del fermo cantiere.

Il danno è calcolato secondo le previsioni dell'art. 8 comma 2, dell'allegato II.14.

- a) *Maggiori oneri per spese generali infruttifere;*
- b) *Lesione dell'utile quale la ritardata percezione dell'utile di impresa,*
- c) *Mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte."*

Attenzione

La posta risarcitoria va quantificata **escludendo i danni che il creditore** avrebbe **potuto evitare usando l'ordinaria diligenza** (art. 1227, comma 2, Codice Civile) e diminuendo l'entità del risarcimento in proporzione del concorso di colpa del creditore (art. 1227, comma 1, Codice Civile) Nell'ottica del **principio della diligenza** che dovrebbe contraddistinguere ogni Appaltatore ("diligenza del buon padre di famiglia"), è indubbio che lo stesso **deve provvedere ad adeguare la propria organizzazione aziendale alla nuova e ridotta programmazione lavorativa**.

Pertanto, progressivamente, l'Appaltatore deve cercare di limitare i danni in merito all'improduttività delle maestranze stesse, destinando gli stessi ad altre commesse o altre attività.

Le **Ordinanze di Cassazione** citate precisano che:

- ... le cosiddette spese generali mentre non costituiscono perdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato all'appaltatore, sono invece dovute a quest'ultimo a titolo risarcitorio in caso di illegittima sospensione dei lavori e devono essere liquidate in misura percentuale sul prezzo dell'appalto, **salva la possibile riduzione in relazione al decorso del tempo**, essendo **illogico liquidarle in percentuale identica all'inizio della sospensione dei lavori e dopo lunghi periodi di mancata esecuzione delle opere**, durante i quali l'organizzazione d'impresa può limitare o ridurre l'incidenza negativa di essa"
- a norma **dell'art. 1227 c.p.c.**, il creditore **non ha il diritto al risarcimento** se, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il prodursi del danno".



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

4 GIUGNO 2026

Rimane fermo il principio, già esposto in altri articoli del Blog: **l'appaltatore che pretende un maggior compenso o rimborso**, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, **ha l'onere di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi**, potendo quantificare il danno nelle successive registrazioni.

Ne consegue che, ove la sospensione **possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio**, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, **ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato**.